



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni

LORO SEDI

- Alla Questura
- Al Comando Provinciale Carabinieri
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza

MESSINA

- Agli Organi di Informazione ed Emittenti Radiotelevisive

LORO SEDI

- Ai Signori Segretari dei Partiti e Movimenti Politici

LORO SEDI

OGGETTO: Elezione del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022. Inizio del divieto di propaganda elettorale.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con nota prot.13131 del 18 agosto u.s. ha rammentato, in ordine all'inizio del divieto di propaganda elettorale che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire dal giorno precedente le votazioni, e cioè da sabato 24 settembre 2022, vige il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Analogo divieto vige anche per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, a partire dal termine suddetto, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ne consegue che, qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24:00 di venerdì 23 settembre 2022.

Lo stesso Assessorato ha richiamato altresì l'art. 9, comma 2, della citata legge 212/1956, laddove è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

Affinchè le suddette disposizioni, le quali sono volte a garantire che nell'imminenza della data di votazione sia assicurata una pausa di riflessione agli elettori, vengano appieno rispettate, il divieto è previsto per le giornate del 24 e 25 settembre 2022.

Per quanto riguarda, poi, le eventuali attività da parte di istituti demoscopici, intese a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure le stesse non siano assoggettate a particolari autorizzazioni, devono essere effettuate, previa richiesta all'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rispettando le direttive emanate in ordine alla diffusione dei risultati.

Inoltre, è opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dagli edifici sedi di sezioni elettorali ed in maniera tale da non creare alcuna interferenza con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Infine, in ordine alle richieste inerenti l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per le rilevazioni di dati, previo assenso dei presidenti di seggio, le stesse possono essere accolte ma esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.

Quanto sopra, in relazione ai profili di rispettiva competenza e affinché possa essere effettuata l'opportuna vigilanza.

Il Prefetto
(Di Stani)

Documento originale firmato agli atti

nn/